REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2043 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il monitoraggio dei dati di omologazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO, dei veicoli leggeri (¹), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Onde tener conto della differenza del livello delle emissioni di CO₂ determinate conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle NEDC) e quelle determinate conformemente alla nuova procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure WLTP), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (²) ha istituito un metodo per stabilire una correlazione fra i valori delle emissioni di CO₂ relativamente alle autovetture.
- (2) Il metodo di correlazione è inteso a produrre risultati atti a garantire che i requisiti in materia di riduzione stabiliti dal regolamento (CE) n. 443/2009 siano di rigore comparabile nelle procedure di prova vecchie e nuove. Pertanto le autorità di omologazione e i servizi tecnici, con i costruttori, dovrebbero impegnarsi affinché le prove WLTP e NEDC eseguite ai fini del presente regolamento si svolgano in condizioni di prova comparabili e coerenti con la finalità del regolamento medesimo.
- (3) A tal fine è necessario chiarire taluni aspetti delle condizioni di prova WLTP applicabili alle correlazioni effettuate al fine di disporre dei dati di monitoraggio delle emissioni di CO₂ nelle prove WLTP e NEDC per i veicoli di nuova immatricolazione nel 2020. Tali chiarimenti dovrebbero applicarsi fatti salvi la procedura e i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (³) e senza incidere sulla validità delle omologazioni concesse su tale base.
- (4) È altresì necessario determinare la differenza nel 2020 fra i valori delle emissioni di CO₂ dichiarate dai costruttori ai fini dell'omologazione delle emissioni e quelle misurate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151. I costruttori dovrebbero quindi aver l'obbligo di calcolare e comunicare alla Commissione i valori delle emissioni di CO₂ ottenuti con la procedura WLTP per tutte le autovetture nuove immatricolate durante l'anno civile 2020 avvalendosi dei valori di misurazione per il veicolo H e il veicolo L come dati di input del metodo di interpolazione
- (5) Per un numero limitato di famiglie di interpolazione, nel 2020 saranno disponibili solo i valori di misurazione relativi ai veicoli H. Il numero di tali famiglie dovrebbe essere attentamente monitorato e, qualora si osservasse un aumento significativo del loro numero rispetto alla situazione del 2018, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione di escluderle dal calcolo dei dati di riferimento 2020.
- (6) Si dovrebbe migliorare la trasparenza delle prove sulle emissioni e pertanto mettere a disposizione della Commissione i dati delle prove WLTP nonché i risultati delle correlazioni. Questo consentirà alla Commissione di identificare e affrontare rapidamente eventuali questioni e incoerenze connesse all'attuazione delle procedure. Per tale motivo, si dovrebbe completare la matrice dei dati di input per ciascuna prova WLTP effettuata e trasmetterla integralmente alla Commissione nell'ambito dello scambio di dati dello strumento di correlazione. Per garantire la riservatezza il file dei dati di input dovrebbe essere criptato per la trasmissione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

(²) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GUI. 175 del 7.7.2017, pag. 679).

n. 1014/2010 (GUL 175 del 7.7.2017, pag. 679).

(5) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1º giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 de Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1